

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CGF

(2009/2010)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 219/CGF – RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2009**

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO AL 31.1.2010;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TIRELLI FABRIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 18.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

2) RICORSO DEL CALCIATORE PESTRIN IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

3) RICORSO DEL CALCIATORE TIENGO FIM PABULO LUIZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

4) RICORSO DEL CALCIATORE GONNELLA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.5.2014 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/MOROLO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

Con distinti reclami, la società Lupa Frascati ed i calciatori Gonnella Marco, Tiengo Fim Pabulo Luiz, Pestrin Ivan e Tirelli Fabrizio hanno impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009, ha inflitto alla società la squalifica del campo di gioco con gare da disputare in campo neutro ed a porte chiuse fino al 31.1.2010, ed ai calciatori Gonnella, la squalifica sino al 18.5.2014 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., Tiengo, la squalifica sino al 31.1.2010, Pestrin, la squalifica per otto gare, ed, infine, Tirelli, la squalifica per due gare.

I fatti sanzionati dal G.S. sono relativi alla gara Lupa Frascati – Morolo del 17/05/2009.

Tanto premesso, la Corte osserva, preliminarmente, i reclami, attesa la connessione oggettiva e soggettiva, vengono riuniti.

Gli episodi contestati alla società ed ai propri tesserati risultano provati dai rapporti del direttore di gara, dell'assistente e, infine, del commissario di campo, a cui l'art 35, comma 1.1, C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, le doglianze dei reclamanti circa la contraddittorietà degli atti ufficiali, vizio non rilevato da questa Corte, che riportano con estrema linearità e coerenza i fatti per come si sono verificati.

Non possono poi essere ritenute applicabili le invocate attenuanti, consistenti nell'asserito prodigarsi della dirigenza nel prevenire ulteriori conseguenze dannose e pericolose in quanto, contrariamente a quanto prospettato, i rapporti del direttore di gara e del commissario di campo hanno evidenziato negativamente, stigmatizzandolo, il comportamento dei dirigenti.

D'altro canto non può essere utilizzata, a fini probatori, la ripresa filmata prodotta dai reclamanti, posto che la descrizione dei fatti da parte degli ufficiali di gara, estremamente chiara, non fa dubitare né dell'operato degli stessi né della precisa individuazione degli odierni incolpati quali autori dei comportamenti illeciti a loro addebitati, precludendo, ai sensi dell'art. 35, comma 1.2, C.G.S., il ricorso alla visione del DVD richiesto dai reclamanti, il cui presupposto risiede nella errata individuazione dei soggetti ammoniti, espulsi o allontanati, ferma restando, comunque, l'impossibilità che trovino ingresso, in procedimenti di tale natura, riprese video e filmati che non offrano piena garanzia tecnica e documentale.

In una tale situazione ciò che rileva è la congruità o meno delle sanzioni inflitte per i fatti accaduti.

Da un attento esame degli atti questa Corte deve ritenere del tutto congrue le squalifiche irrogate, la cui entità, certamente non modesta, ben si adegua alla singolare gravità dei fatti verificatisi, contraddistintisi per la natura particolarmente violenta.

Per quanto riguarda la posizione del Gonnella, questa Corte ritiene che, allo stato, non si debba infliggere la più grave sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall'A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma), dal calciatore Pestrin Ivan, dal calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz e dal calciatore Gonnella Marco:

- respinge i ricorsi dell'A.S.D. Lupa Frascati, del calciatore Pestrin Ivan e del calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

- Accoglie parzialmente il ricorso del calciatore

- Gonnella Marco, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta alla sola squalifica fino al 18.5.2014, annullando la preclusione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL'A.S. DERUTA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. BELLUCCI LUCA;**
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCHENARDI MARCO,**
INFLITTE SEGUITO GARA DERUTA/MONTEVARCHI DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009)

Con ricorso in data 25.5.2009 il signor Alessandro Antonini, nella qualità di Presidente della A.S. Deruta Calcio ha ricorso avverso la delibera Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 158 del 18.5.2009 concernente le squalifiche di Schenardi Marco e Bellucci Luca, rispettivamente allenatore e dirigente del Deruta Calcio ritenendo le sanzioni non conformi allo svolgimento dei fatti.

Si assume nel ricorso che il signor Bellucci non avrebbe mai pronunciato parole offensive nei confronti dell'assistente, ma per contro si sarebbe adoperato con tutti i mezzi per riportare la calma e

far accedere l'assistente stesso all'interno dello spogliatoio.

Argomentazioni pressoché simili adduce a suo vantaggio il signor Schenardi.

In realtà dagli atti del procedimento e in particolare dalla dichiarazione dell'assistente emerge con chiarezza quale sia stato il comportamento del signor Luca Bellucci, e l'atteggiamento dello Schenardi, i quali non solo avrebbero pronunciato parole gravemente irrispettose, ma avrebbero anche assunto un comportamento nei confronti dell'assistente che può certamente qualificarsi come minaccioso.

La sanzione inflitta appare pertanto congrua e il ricorso merita di essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Deruta di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE ALL'ALLENATORE SIG. JACONI OSVALDO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/PALLAVICINO DEL 31.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 del 01.06.2009)

Al 31° del secondo tempo, nel corso della gara Civitanovese/Pallavicino disputata il 31.5.2009, al termine di un'azione di giuoco l'allenatore della Civitanovese il signor Iaconi Osvaldo, si rivolgeva al direttore di gara urlando frasi di protesta entrando sul terreno di giuoco e puntando il dito indice verso il viso dell'arbitro stesso.

L'arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 186 dell'1.6.2009, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive specificando che una volta espulso si posizionava in tribuna indirizzando contro la terna arbitrale espressioni offensive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 3.6.2009 la società Civitanovese la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall'arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata allo Iaconi.

Contestava tutta la ricostruzione dell'arbitro in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico dell'allenatore in particolare quelle riferite alla prosecuzione delle offese una volta che lo stesso si posizionava in tribuna, evidenziando come questa fosse molto distante dal terreno di giuoco e che la nutrita presenza di pubblico impediva un chiaro ascolto delle paventate espressioni offensive.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia parzialmente fondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che l'allenatore è entrato in campo e nel mentre indirizzava all'arbitro le parole indicate nel referto.

Per quel che riguarda i paventati insulti che sarebbero proseguiti quando il tecnico aveva raggiunto la tribuna, osserva questa Corte come non può con oggettiva certezza ritenersi che a fronte della presenza di pubblico e della distanza della tribuna con il terreno di giuoco non possa essersi ingenerato un eventuale equivoco sul soggetto che ebbe a indirizzare insulti contro la terna arbitrale.

Sulla scorta di dette considerazioni comunque tenuto conto di quanto riportato nel referto dall'arbitro si ritiene equa l'applicazione di due giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara inflitte all'allenatore signor Iaconi Osvaldo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 18 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete